

**COMUNE DI OTTOBIANO  
PROVINCIA DI PAVIA**

**COPIA**

DELIBERAZIONE N. **10**

in data: **06.09.2016**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**

**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN  
FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE  
FRA I COMUNI DI PIEVE DEL CAIRO, CANDIA LOMELLINA,  
OTTOBIANO, SUARDI E SAN GIORGIO DI LOMELLINA.**

L'anno **duemilasedici** addì **sei** del mese di **settembre** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

---

1 - CARNIA SERAFINO	Presente	8 - UCCELLI BATTISTA	Presente
2 - CAMPEGGI GIUSEPPE	Presente	9 - LUCCHIARI PAOLO	Presente
3 - TRONCONI DANIELA	Presente	10 - FONDRINI MARIA ANTONELLA	Presente
4 - CERESA ROBERTO	Presente	11 - VENEGONI LUCA	Presente
5 - MAFFIOLI TERESIO	Presente	12 -	
6 - GRILLO MARIA CATIA	Presente	13 -	
7 - VAGNATO MARCO	Presente		

Totale presenti **11**

Totale assenti **0**

---

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. Lucio Gazzotti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Carnia Serafino** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che con propria deliberazione n. 51 del 27.09.2009, esecutiva, veniva approvata la convenzione fra i Comuni di Pieve del Cairo, Gambarana, Suardi, Borgo San Siro, Candia Lomellina ed Ottobiano, avente efficacia dal 01.10.2009 e fino al 31.12.2014, per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale;

**Richiamata** la propria deliberazione n. 9 del 06.09.2016, con la quale questo Consiglio Comunale scioglieva consensualmente la suddetta convenzione, accogliendo, pur non condividendola, la richiesta del Comune di Borgo San Siro;

**Dato atto** che, nella sopra richiamata deliberazione il Comune di Pieve del Cairo esprimeva l'intenzione di stipulare una nuova convenzione con gli altri Comuni, già facenti parte della convenzione sciolta e concordi sulla proposta e con un altro che prenda il posto del Comune di Borgo San Siro, al fine di dividere le spese del Segretario convenzionato, che comunque questa Amministrazione auspica possa essere ancora il Dott. Lucio Gazzotti;

**Sentito** il Comune di San Giorgio di Lomellina, privo di Segretario Comunale, che si dichiara disponibile a far parte della nuova convenzione, nelle forme e nei modi previsti dalla convenzione stessa, accollandosi la stessa quota spese del Comune di Borgo San Siro;

**Ritenuto** pertanto di stipulare una nuova convenzione fra i Comuni di Pieve del Cairo, Suardi, Candia Lomellina, Ottobiano e San Giorgio di Lomellina, per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale, con decorrenza dalla data dell'effettiva presa di servizio del Segretario Comunale, nominato dal Sindaco del Comune capo convenzione e cessazione con la fine del mandato dello stesso Sindaco;

**Vista** la bozza della nuova convenzione predisposta dall'Ufficio Segreteria del Comune di Pieve del Cairo, capo convenzione, e ritenutala meritevole di approvazione;

**Visto** l'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**Visto** il parere dei responsabili dei servizi interessati, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, qui allegato;

**Con voti** unanimi favorevoli, espressi nei modi e nei termini di legge;

---

## DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni evidenziate in premessa, la convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale fra i Comuni di Pieve del Cairo, Suardi, Candia Lomellina, Ottobiano e San Giorgio di Lomellina, con decorrenza dalla data dell'effettiva presa di servizio del Segretario Comunale, nominato dal Sindaco del Comune capo convenzione e cessazione con la fine del mandato dello stesso Sindaco, che si compone di n. 8 articoli e che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. Di demandare al Sindaco la firma per la stipula della convenzione in argomento;
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione agli altri Comuni convenzionati, nonché alla Prefettura di Milano - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale della Lombardia, Corso Monforte 31, Milano, per i provvedimenti di competenza.

Successivamente, con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

# **CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI PIEVE DEL CAIRO, CANDIA LOMELLINA, SUARDI, OTTOBIANO E SAN GIORGIO DI LOMELLINA.**

## **Art. 1 – Oggetto e fine**

I Comuni di Pieve del Cairo, Candia Lomellina, Ottobiano, Suardi e San Giorgio di Lomellina, si convenzionano per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997.

## **Art. 2 – Comune Capo Convenzione**

La sede del servizio convenzionato è nel Comune Capo Convenzione di Pieve del Cairo, presso il quale sono depositati tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico del Segretario Comunale.

## **Art. 3 – Modalità operative**

Con la presente Convenzione i cinque Comuni concordano che un unico Segretario Comunale presti la propria opera negli Enti convenzionati e disimpegni le funzioni stabilite dalla legge.

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale saranno articolate in modo da assicurare la presenza del funzionario presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative confacenti alle esigenze ed alle strutture burocratiche degli Enti, garantendo comunque l'idoneo svolgimento delle funzioni attribuite al Segretario ed il numero di ore stabilite dalle norme contrattuali vigenti in materia.

## **Art. 4 – Trattamento economico**

Lo stato giuridico ed economico del Segretario Comunale è fissato dalle leggi vigenti in materia.

Allo stesso spetta il trattamento economico fissato dalle norme contrattuali in vigore ed inoltre, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 23-6-1972 n. 749, una retribuzione mensile aggiunta pari ad un quarto del trattamento economico fondamentale in godimento, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per raggiungere le sedi convenzionate, valutate in base ad un quinto del costo della benzina verde.

## **Art. 5 – Rapporti finanziari**

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario comunale, compresi gli oneri riflessi, sarà ripartita fra i cinque Comuni in rapporto ai giorni di presenza del Segretario Comunale ed alla complessità delle strutture amministrative degli Enti e precisamente il 32 % a Pieve del Cairo, il 17% a Candia Lomellina, il 17% ad Ottobiano, il 17% a Suardi ed il 17% a San Giorgio di Lomellina.

Il Comune di Pieve del Cairo provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale ed al recupero, previa determinazione di rendiconto, con cadenza annuale, della parte di spesa a carico degli altri quattro Comuni convenzionati.

Ai Comuni di Candia Lomellina, Ottobiano, Suardi e San Giorgio di Lomellina spetterà, per la parte di rispettiva competenza, l'intero onere del rimborso delle spese di viaggio di cui all'articolo precedente.

Le spese relative a missioni o trasferte svolte dal Segretario Comunale per esigenze di servizio, saranno esclusivamente a carico del Comune nell'interesse del quale risulteranno essere state effettuate.

## **Art. 6 – Forme di consultazione**

Le forme di consultazione fra gli Enti convenzionati, qualora ne ricorra il caso, saranno costituite da incontri, in sede da definire di volta in volta, tra i Sindaci che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria in forma associata e la puntuale esecuzione della presente Convenzione.

Parimenti sarà compito dei Sindaci determinare, in accordo con il Segretario Comunale, le concrete e più specifiche modalità di svolgimento del servizio di segreteria comunale (definizione e/o modifiche delle giornate di presenza nei rispettivi Comuni ed ogni altra decisione di carattere organizzativo-gestionale, a seconda delle necessità di servizio).

## **Art. 7 – Durata e cause di scioglimento**

La presente Convenzione avrà decorrenza dalla data dell'effettiva presa di servizio del Segretario Comunale, nominato dal Sindaco del Comune capo convenzione e cesserà con la fine del mandato dello stesso Sindaco.

Eventuali rinnovi o proroghe dovranno essere espressamente deliberati dai Consigli Comunali degli Enti convenzionati, almeno un mese prima della naturale scadenza della presente Convenzione.

Inoltre la presente Convenzione potrà essere sciolta anticipatamente in qualsiasi momento per una delle seguenti cause:

- Per scioglimento consensuale, mediante motivati atti deliberativi, adottati dai Consigli Comunali di tutti gli Enti;

- Per recesso unilaterale di una delle Amministrazioni convenzionate, da adottarsi con motivato atto deliberativo consiliare, con preavviso di almeno sei mesi. Il recesso unilaterale da parte di una delle Amministrazioni stipulanti non determina lo scioglimento della convenzione.

Al momento dello scioglimento o alla naturale scadenza della convenzione, il Segretario rimarrà titolare del Comune capo convenzione, ai sensi della deliberazione dell'Agenda Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 150 del 15.07.1999.

---

### **Art. 8 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si applicano le disposizioni generali di leggi, regolamenti e circolari vigenti in materia.

Pieve del Cairo, li \_\_\_\_\_

**I Sindaco del Comune di Pieve del Cairo**

**Sig. Paolo Roberto Ansandri**

**Il Sindaco del Comune di Candia Lomellina**

**Sig. Stefano Tonetti**

**Il Sindaco del Comune di Ottobiano**

**Sig. Serafino Carnia**

**Il Sindaco del Comune di Suardi**

**Sig.ra Lorena Fontana**

**Il Sindaco del Comune di San Giorgio di Lomellina**

**Sig. Andrea Mora**

**P A R E R I P R E V E N T I V I**

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO**

**F.to Tacconi Gisella Teresa**

---

Delibera di C.C. n. 10 del 06.09.2016

**Letto Approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**  
F.to Carnia Serafino

---

**IL SEGREATARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Lucio Gazzotti

---

---

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 12.09.2016 al 27.09.2016 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, \_\_12.09.2016 \_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Lucio Gazzotti**

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (22.09.2016) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, \_\_22.09.2016 \_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Lucio Gazzotti**

---

**Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.**  
**Addì 12.09.2016**

**Il Responsabile Servizio Amministrativo**  
**Taconi Gisella Teresa**

---